


COMUNE DI CHIARAVALLE CENTRALE (CZ)



**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI
URBANI E ASSIMILATI**

R E GOLAMENTO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE
DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI**

TITOLO I

Disposizioni generali

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Definizioni
- Art. 3 – Classificazione dei rifiuti
- Art. 4 – Attività di competenza del Comune
- Art. 5 – Ordinanze contingibili ed urgenti
- Art. 6 – Forme di gestione

TITOLO II

Norme relative al servizio di raccolta dei rifiuti urbani interni

- Art. 7 – Area di espletamento del pubblico servizio
- Art. 8 – Competenze
- Art. 9 – Espletamento del servizio
- Art. 10 – Tipologia e collocazione dei contenitori

TITOLO III

Norme relative al servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni

- Art. 11 – Modalità di erogazione del servizio
- Art. 12 – Divieti ed obblighi degli utenti di spazi pubblici
- Art. 13 – Pulizia delle aree pubbliche occupate da cantieri
- Art. 14 – Obblighi di chi conduce animali
- Art. 15 – Pulizia dei mercati
- Art. 16 – Attività commerciali e pubblici servizi
- Art. 17 – Pulizia di aree non interessate dal servizio pubblico
- Art. 18 – Raccolta delle foglie
- Art. 19 – Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi
- Art. 20 – Manifestazioni pubbliche
- Art. 21 – Rifiuti cimiteriali

TITOLO IV

Norme relative alla raccolta differenziata dei rifiuti

- Art. 22 – Finalità del servizio di raccolta differenziata
- Art. 23 – Principi generali e norme per l’attuazione
- Art. 24 – Localizzazione dei siti e dei contenitori
- Art. 25 – Tipologia dei contenitori
- Art. 26 – Modalità di conferimento
- Art. 27 – Pulizia e svuotamento dei contenitori
- Art. 28 – Modalità di conferimento e di raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi

TITOLO V

Norme relative ai rifiuti speciali

- Art. 29 – Obblighi dei produttori
- Art. 30 – Conferimento dei rifiuti pericolosi
- Art. 31 – Rifiuti sanitari

TITOLO VI

Disposizioni varie e regime sanzionatorio

- Art. 32 – Principi generali e criteri di comportamento
- Art. 33 – Norme generali per gli utenti del servizio
- Art. 34 – Controlli
- Art. 35 Sistema sanzionatorio e di vigilanza
- Art. 36 – Norme transitorie e finali
- Art. 37 – Tabella importi sanzioni.

TITOLO I

Disposizioni generali

Art.1 - Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina della gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ai sensi dell'art. 198 D. Lgs 152/2006 e s. m. e i. e in conformità alla normativa comunitaria ed alle leggi regionali in materia.

Contiene, altresì, le norme attinenti allo spazzamento e ad altri servizi di pulizia del suolo pubblico e la disciplina dei controlli e delle sanzioni

In particolare vengono disciplinate:

- a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi;
- e) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d) del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Art.2 - Definizioni

Richiamato quanto stabilito dal D.lgs. 152/06 sono fissate le seguenti ulteriori definizioni:

Rifiuti urbani interni: rifiuti urbani ed assimilati prodotti nell'ambito dei locali di civile abitazione e delle attività commerciali e pubblici esercizi.

Si considerano tali anche i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuate nelle aree di pertinenza di fabbricati e insediamenti civili in genere, limitatamente ai residui di falciatura di prati e potatura delle siepi.

Rifiuti urbani esterni: rifiuti urbani giacenti sulle strade ed aree pubbliche o aree private soggette ad uso pubblico.

Luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici, o stabilimenti, o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività dalle quali sono originati i rifiuti.

Appaltatore del servizio: l'impresa che effettua il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati.

Centro di raccolta comunale: area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;

Codice C.E.R.”: Codice Europeo dei Rifiuti (C.E.R.);

Conferimento: le modalità secondo le quali i rifiuti sono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore e/o del detentore;

Imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;

Produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti;

Raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia;

Raccolta differenziata domiciliare o porta a porta: la raccolta effettuata a domicilio secondo modalità e tempi prefissati in apposito calendario delle diverse frazioni di rifiuto;

Servizio raccolta: le operazioni di prelievo dei rifiuti ai fini del trasporto. Tra le operazioni di raccolta sono da considerare quelle di spazzamento, di trasbordo, di cernita e di eventuale raggruppamento dei rifiuti, purché effettuate nel rispetto della normativa vigente;

Spazzamento: le operazioni di pulizia e rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;

Trasporto: le operazioni di movimentazione dei rifiuti;

Utente: chiunque a qualsiasi titolo occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale e costituenti utenze produttrici di rifiuti. Si distinguono in

- **utenze domestiche:** quelle riferite a locali ed aree utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione;
- **utenze non domestiche:** quelle riferite a luoghi utilizzati o destinati alla produzione e/o alla vendita di beni e/o servizi e luoghi diversi da quelli di cui al precedente punto.

Art.3 - Classificazione dei rifiuti

Ai fini dell'attuazione della parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i. i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

1. Rifiuti urbani

Sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'art.184, comma 2 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

2. Rifiuti speciali

Sono rifiuti speciali i rifiuti di cui all'art. 184, comma 3 del D.lgs 152/06 e s.m.i.

3. Rifiuti pericolosi

Sono rifiuti pericolosi i rifiuti di cui all'art. 184, comma 4 del D.lgs 152/06 e s.m.i..

4. Rifiuti speciali assimilati agli urbani

Ai sensi della vigente normativa sono assimilati agli urbani i rifiuti speciali provenienti dalle attività di cui all'art.184, comma 3, lett. a) c), d), e), f) del D.Lgs. 152/06 che soddisfano contemporaneamente sia i criteri qualitativi che quelli quantitativi in appresso specificati. I criteri qualitativi tengono conto della composizione merceologica del rifiuto mentre quelli quantitativi tengono conto sia della capacità tecnico-organizzativa del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani sia delle effettive capacità di smaltimento degli

impianti presenti sul territorio provinciale e scelti in base a principi di economicità ed efficienza.

In base al criterio qualitativo devono avere una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o comunque siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli che di seguito di elencano a titolo esemplificativo:

1. imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili) purché raccolti in forma differenziata;
2. contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
3. sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;
4. accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
5. frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
6. paglia e prodotti di paglia;
7. scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
8. fibra di legno e pasta di legno anche umida purché palabile;
9. ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e iuta;
10. feltri e tessuti non tessuti;
11. pelle e similpelle;
12. gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
13. resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
14. rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
15. imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche,

- quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
16. moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
 17. materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
 18. frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
 19. manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
 20. nastri abrasivi;
 21. cavi e materiale elettrico in genere;
 22. accessori per informatica;
 23. pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
 24. scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse e esauste e simili;
 25. scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
 26. residui animali e vegetali.

I suddetti rifiuti devono, inoltre, risultare assenti da contaminazione con sostanze e preparati classificati pericolosi, secondo gli allegati alla parte quarta del D.Lgs. 3.4.2006 n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il conferimento delle frazioni per le quali è attiva la raccolta differenziata, deve avvenire in maniera separata.

In base al criterio quantitativo: la quantità conferita da ogni singola utenza deve risultare compatibile con le tecniche, le modalità, i supporti di conferimento, e l'organizzazione della raccolta rifiuti in ottemperanza a quanto indicato dal contratto di servizio e dai relativi atti tecnici e comunque la produzione annua della singola attività non deve risultare superiore a 30 Kg/mq anno di superficie dedicata alla attività medesima.

Art.4 - Attività di competenza del Comune

Competono obbligatoriamente al Comune

1. le operazioni di raccolta, spazzamento, trasporto sino al trattamento finale dei rifiuti classificati solidi urbani, ai sensi del presente regolamento, privilegiando il recupero dei materiali;
2. le attività di spazzamento, pulizia, lavaggio piazze, strade e altri luoghi pubblici o di uso pubblico;
3. rimozione dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti su strade e aree pubbliche o di uso pubblico di competenza comunale;
4. il controllo territoriale della corretta gestione della raccolta sia da parte degli utenti che dell'appaltatore.

Il Comune promuove la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare forme di raccolte differenziate intese al recupero di materiali. Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente tramite adeguate iniziative promozionali e di informazione ed in collaborazione con la scuola.

Art.5 - Ordinanze contingibili ed urgenti

1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può emettere ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell'art. 191 del d.lgs. 152/06 e dell'art. 50 del d.lgs. 267/00.

Art.6 - Forme di gestione

I servizi di cui al presente regolamento sono gestiti nelle forme previste dalle norme europee e nazionali vigenti in materia.

TITOLO II

Norme relative al servizio di raccolta dei rifiuti urbani interni

Art.7 - Area di espletamento del pubblico servizio

1. I perimetri atti ad individuare gli ambiti territoriali di espletamento del pubblico servizio di raccolta, dei rifiuti urbani interni di smaltimento dei rifiuti urbani interni esterni e dei rifiuti speciali assimilati, sono definiti con l'obiettivo di estendere al massimo numero di utenti potenziali la possibilità di usufruire del servizio, compatibilmente con i livelli tecnico-organizzativi del Appaltatore del servizio.
2. Il servizio è, pertanto, garantito per l'intero territorio comunale suddiviso:
 - a) centro e periferia;
 - b) contrade e case sparse.
3. Si intendono coperti dal pubblico servizio gli edifici abitativi dei quali risultino effettivamente all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta anche il solo imbocco della relativa strada di accesso.
4. Le grandi utenze non domestiche dovranno sottoscrivere con il Comune una convenzione per la gestione di tutti i rifiuti correttamente differenziati.
5. Gli alberghi, le case di cura e la casa della salute sono assimilate alle grandi utenze non domestiche, pertanto dovranno sottoscrivere con il Comune una convenzione per la gestione di tutti i rifiuti correttamente differenziati.

Art. 8 - Competenze

1. La definizione delle modalità di erogazione dei servizi inerenti alla raccolta dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani costituiscono precisa competenza dell'Amministrazione Comunale, che vi provvede in accordo con l'appaltatore, nei seguenti termini:
 - a) provvede a definire eventuali articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, con particolare riferimento a:

1. rifiuti urbani interni;
 2. rifiuti urbani ingombranti;
 3. residui di potatura e sfalcio di giardini privati;
 4. rifiuti speciali assimilati agli urbani;
 5. rifiuti urbani e assimilati da sottoporre a raccolta differenziata ai fini del recupero/riciclaggio;
 6. rifiuti urbani pericolosi;
 7. rifiuti da spazzamento e ad altri servizi di pulizia del suolo pubblico
- b) determina le modalità di raccolta dei rifiuti nelle varie zone cittadine, perseguendo quelle in grado di garantire il minore impatto ambientale;
- c) coerentemente con quanto al successivo art. 10, stabilisce caratteristiche, numero ed ubicazione dei contenitori, frequenza ed orari delle operazioni di svuotamento ed asporto.
- d) promuove l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e garantisce l'idoneità ed il rinnovo di contenitori e mezzi operativi.
- e) pubblicizza le modalità ed i tempi delle attività previste al successivo art. 9.
2. Per l'esercizio delle proprie funzioni, l'Appaltatore provvede in accordo con il CSA di affidamento del servizio a definire le modalità di esecuzione dei servizi, nei termini indicati nelle lettere a), b), c), d), e) del precedente comma.
3. Ogni eventuale modifica o variazione delle modalità di esecuzione del servizio, che l'appaltatore riterrà di apportare nell'ambito della propria autonomia organizzativa, non dovrà essere, comunque, in contrasto con le direttive fornite dall'Amministrazione Comunale e dal CSA.

Art.9 - Espletamento del servizio

1. Le modalità di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani interni ed assimilati, nel rispetto degli atti di affidamento del servizio stesso, saranno individuate in funzione delle diverse realtà territoriali, favorendo il riciclaggio nell'ottica di limitare il ricorso allo

smaltimento in discarica.

In particolare, al fine di garantire il decoro urbano e minimizzare l'impatto ambientale, è privilegiata la raccolta porta a porta all'interno delle aree private e la raccolta presso il centro di raccolta comunale e/o comunque secondo quanto stabilito dall'Amministrazione Comunale, in accordo con il soggetto appaltatore come specificato nel CSA.

Particolari modalità di conferimento, numero e volumetria dei contenitori e frequenze di raccolta possono essere previste per specifiche categorie di utenze non domestiche (case di cura, bar e ristoranti, supermercati) ciò ai fini della razionalizzazione e del miglioramento del servizio e ottimizzazione dei costi.

Ai sensi del comma precedente l'Appaltatore, previo assenso all'accesso da parte dei proprietari, collocherà i contenitori in appositi locali od aree alla medesima quota di accesso dei mezzi, realizzati conformemente alle vigenti normative e, di norma, liberamente accessibili al personale ed ai mezzi del servizio.

2. I rifiuti dovranno essere depositati dai residenti senza dispersione, in appositi contenitori, le cui caratteristiche saranno stabilite dall'Amministrazione Comunale, in accordo con l'appaltatore.

Negli edifici di nuova costruzione si dovrà prevedere la realizzazione di un apposito locale ben aerato, di dimensioni idonee, da destinare alla collocazione dei contenitori per la raccolta differenziata e dell'indifferenziato residuo (RSU).

3. Dove, per il mancato assenso del proprietario o per caratteristiche particolari, non fosse possibile posizionare alcun contenitore in area privata accessibile agli operatori della raccolta, l'utente dovrà deporre i rifiuti in modo ben ordinato, direttamente su suolo pubblico, prospiciente le proprietà interessate negli orari immediatamente precedenti l'effettuazione del servizio, con le modalità stabilite dall'Appaltatore.

4. I rifiuti dovranno essere contenuti in appositi sacchetti o contenitori protettivi, restando vietata l'immissione di rifiuti sciolti, salvo nel caso di beni durevoli obsoleti non ingombranti ed imballaggi non contaminati, la cui pezzatura dovrà, comunque, essere ridotta per un funzionale utilizzo dei contenitori. Le frazioni secche differenziabili dovranno essere preferibilmente conferiti sciolti nell'eventuale mastello messo a disposizione

dell'utente.

5. È vietato, altresì, immettere nei casonetti e nei contenitori residui liquidi, sostanze accese o infiammabili, materiali taglienti se non opportunamente protetti.
6. Le sostanze putrescibili dovranno essere immesse, avendo cura che l'involucro protettivo eviti dispersioni o cattivi odori.
7. È vietata la cernita dei rifiuti dai contenitori posti in opera dall'Appaltatore del pubblico servizio.
8. È vietato l'abbandono di rifiuti, anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati, a lato dei casonetti e/o predisposti.
9. È, altresì, vietato incendiare i rifiuti, sia in area pubblica che in area privata.
10. Gli imballaggi voluminosi devono essere preventivamente sminuzzati, onde ridurre al minimo il volume, essendo consentito il deposito degli imballaggi stessi, nel luogo di conferimento, purché legati.
11. I rifiuti urbani ingombranti devono essere conferiti, con le modalità previste dal regolamento per l'isola ecologica e opportunamente pubblicizzate, in modo da consentire il recupero di beni reimpiegabili e facilitare il recupero di materia e la separazione delle componenti dannose o nocive per l'ambiente e la salute.
12. I rifiuti urbani ingombranti dovranno essere conferiti:
 - direttamente da parte dell'utente al centro di raccolta comunale;
 - su richiesta presso l'utenza al piano terra all'esterno dell'immobile, nel giorno concordato.
13. Il conferimento degli sfalci e delle potature, avviene, oltre che con le forme sopra descritte, anche in contenitori personalizzati. L'Appaltatore potrà disporre appositi contenitori temporanei in luoghi da pubblicizzare opportunamente.
14. Gli utenti sono tenuti a rendere inoffensivi, imballandoli opportunamente, oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione nei contenitori, per salvaguardare la sicurezza nelle fasi di raccolta e successivo recupero/smaltimento.

Le siringhe, una volta utilizzate, devono essere rese inoffensive, coprendo l'ago con il cappuccio apposito.

15. Nei contenitori, predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani interni, è vietata l'immissione di:

- a) rifiuti speciali pericolosi
- b) rifiuti speciali inerti (calcinacci);
- c) rifiuti urbani pericolosi;
- d) rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati, per il cui conferimento siano state istituite speciali articolazioni del servizio di raccolta (quali, ad esempio, i rifiuti ingombranti), ovvero raccolte differenziate ai fini del recupero di materiali.

16. È vietato agli utenti del servizio sbloccare i freni di stazionamento, ribaltare e danneggiare in alcun modo i cassonetti, che devono, inoltre, essere richiusi dopo l'uso.

17. È, inoltre, vietato eseguire scritte sui cassonetti o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

18. I rifiuti speciali inerti dovranno essere trattati ai sensi della normativa vigente.

19. Nel secco indifferenziato non si possono immettere rifiuti che possono essere differenziati e/o rifiuti speciali.

20. Non saranno ritirati i sacchetti contenenti rifiuti diversi dalla tipologia prevista.

Art. 10 - Tipologia e collocazione dei contenitori

1. I contenitori della raccolta differenziati e indifferenziata verranno forniti ai singoli utenti dai colori stabiliti nell'art.24. Ogni utente ha obbligo di conferire secondo i giorni, le ore e le modalità stabilite nell'apposito calendario che verrà comunicato alla cittadinanza.

2. I contenitori dovranno essere posti in luogo accessibile e in prossimità dell'ingresso dell'utenza. Non dovranno creare intralcio al normale passaggio di persone o cose e al transito veicolare. Non dovranno mettere a rischio l'incolumità degli operatori o più

genericamente le persone o cose ma agevolare lo svuotamento da parte degli addetti al servizio.

3. È obbligo e responsabilità dell'utenza ritirare il mastello o il bidone successivamente al passaggio degli operatori per come calendarizzato. Al fine di garantire il decoro urbano è, altresì, obbligo dell'utenza ritirare il proprio mastello o bidone, successivamente all'orario di passaggio degli operatori, anche nel caso in cui il rifiuto non fosse stato ritirato per incongruità del conferimento o per qualsiasi altra causalità.

4. L'utilizzo dei contenitori è finalizzato a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e a impedire esalazioni moleste, è pertanto vietato manometterli o imbrattarli con adesivi o scritte al di fuori di quelle strettamente necessarie al loro riconoscimento, danneggiarli. Il lavaggio dei contenitori per la raccolta domiciliare è da intendersi a carico degli utenti.

5. Al fine di agevolare la separazione da parte degli utenti ed evitare errori di conferimento, i contenitori utilizzati per la raccolta differenziata sono chiaramente distinguibili da quelli per i rifiuti indifferenziati e le frazioni a cui vengono dedicati sono chiaramente riportate sui contenitori e rilevabili dalla forma o dal colore degli stessi.

TITOLO III

Norme relative al servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni

Art. II - Modalità di erogazione del servizio

1. La definizione delle modalità di erogazione dei servizi inerenti la gestione dei rifiuti esterni, costituisce precipua competenza dell'Amministrazione Comunale.

2. Gli atti di affidamento del Servizio, con particolare riferimento a raccolta e trasporto, definiscono:

- a) le modalità di espletamento del servizio, individuando le soluzioni tecnologiche ed operative più affidabili e convenienti in funzione delle caratteristiche urbanistiche, della viabilità, dell'intensità di traffico veicolare, delle attività commerciali artigianali e turistiche presenti ed in genere dell'utilizzazione del territorio;
- b) la frequenza di esecuzione del servizio e gli orari di svolgimento degli interventi, in

considerazione di valutazioni inerenti la qualità delle prestazioni.

Inoltre gli atti di affidamento del servizio:

- c) individuano, per il servizio di spazzamento, la soluzione operativa più opportuna e conveniente, tra le tecniche di intervento di spazzamento manuale e/o meccanizzato;
- d) definiscono, per il servizio di lavaggio stradale, le modalità di esecuzione, la frequenza di intervento e l'estensione delle aree di svolgimento, valutandone la limitazione o l'incremento in caso di particolari situazioni.
- e) differenziano, per le operazioni di diserbo stradale, tra quelle di carattere ordinario, svolte nell'ambito dell'intervento di spazzamento, e quelle a carattere specifico alle quali si fa fronte con personale munito di idonee attrezature.

Le operazioni di pulizia manuale o meccanizzata del suolo pubblico interessano:

- le strade classificate come comunali, le strade statali e le strade provinciali nei limiti degli accordi esistenti tra gli enti interessati, le piazze ed i parcheggi pubblici;
- le strade private comunque soggette ad uso pubblico, purché aperte al pubblico transito, se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata;
- le aree monumentali di pertinenza comunale comprese le scalinate;
- le aree pavimentate idonee al traffico veicolare all'interno delle ville e dei giardini comunali;
- le aree allestite per i mercati (scoperte o coperte, recintate o no), qualora gli esercenti non provvedano in forma autogestita alla pulizia delle stesse;
- il cimitero

Le modalità, i turni e le frequenze sono in funzione della viabilità, della tipologia e densità di insediamento e comunque così come previsto dal contratto dei servizi. Il lavaggio delle strade è svolto, con i mezzi e la metodologia indicato nel contratto dei servizi tenendo comunque conto che interessa le vie cittadine di maggior transito e con caratteristiche di fondo stradale tali da permettere il servizio.

Nel periodo autunno/inverno e comunque quando necessario è effettuato il servizio di raccolta delle foglie sulle strade, piazze ed aree pubbliche del territorio comunale in cui si rileva la necessità. E' inoltre eseguito, nei mesi primaverili ed estivi e comunque alla

necessità, il servizio di rimozione dell'erba cresciuta a margine dei marciapiedi o della carreggiata stradale.

La pulizia dei marciapiedi delle strade o del tratto di suolo, lungo le case, destinato a marciapiede, spetta ai singoli proprietari relativamente per la parte loro spettante.

Sono effettuati i servizi di pulizia dei giardini pubblici, di pulizia e sanificazione dei sottopassi e dei eventuali wc pubblici, di svuotamento dei cestini porta rifiuti e di lavaggio degli eventuali vasche, giochi e attrezzature presenti nei giardini, nella modalità previste dal contratto dei servizi.

Le aree su cui si svolgono i mercati e le vie adiacenti sono pulite al termine dell'attività con interventi manuali e meccanizzati provvedendo all'asportazione dei rifiuti, allo spazzamento ed al lavaggio delle aree interessate. Nelle aree mercatali sono collocati idonei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti.

Il gestore del servizio provvede alla pulizia dei dogy box, se presenti.

Le carogne di animali giacenti su suolo pubblico devono essere asportate e smaltite secondo la normativa vigente

Art. 12 - Divieti ed obblighi degli utenti di spazi pubblici

1. È fatto divieto agli utenti di aree, spazi pubblici o ad uso pubblico di abbandonare e gettare a terra rifiuti di qualsiasi tipo ed in qualsiasi quantità; questi dovranno essere immessi negli appositi contenitori per i rifiuti urbani esterni (cestini) o conferiti al servizio di raccolta dei rifiuti interni nelle sue diverse articolazioni, a seconda della loro natura (rifiuti ordinari, rifiuti/materiali ingombranti, Rifiuti Urbani Pericolosi (R.U.P.), rifiuti/materiali destinati al recupero).

2. È fatto divieto di danneggiare o ribaltare tali contenitori ed utilizzarli per il conferimento di rifiuti urbani interni e di rifiuti ingombranti; è, inoltre, vietato eseguire scritte sui cestini gettacarte e affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette, adesivi, ecc.), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

3. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali ovvero defissioni di manifesti che diano luogo, su area pubblica o di uso pubblico, alla formazione di rifiuti di

qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta ed alla pulizia dell'area. In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dall'Appaltatore con diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili inadempienti.

Art. 13 - Pulizia delle aree pubbliche occupate da cantieri

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, sia quotidianamente che alla cessazione dell'attività, a mantenere e restituire l'area e le strade adiacenti perfettamente pulite e sgombe da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo. Anche nel caso che tali attività vengano effettuate senza occupazione di aree pubbliche, le strade e le aree pubbliche adiacenti al cantiere vanno quotidianamente mantenute pulite.

La violazione delle norme di cui al presente articolo è punita con la sanzione prevista dall'art. 15, comma 1 e 2, lett. g.) del Codice della Strada (D.lgs. n.285 del 30/04/1992).

Art. 14 - Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche

1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico compreso il verde, devono provvedere personalmente all'eliminazione e all'asporto di escrementi solidi. Sono tenuti a dotarsi di apposita attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni e delle lordure di animali stessi, nonché a pulire l'area eventualmente sporcata.

Detti escrementi e rifiuti devono essere raccolti in un sacchetto o in un idoneo contenitore e depositati nei contenitori destinati alla raccolta del rifiuto urbano non differenziabile.

Sono esentati dal presente obbligo, le persone con handicap visivo relativamente ai cani guida.

2. L'obbligo di cui sopra riguarda le aree di circolazione del centro urbano, dei centri abitati e nuclei abitati, compresi i percorsi pedonali delle aree verdi, le aree verdi attrezzate per bambini ed i parcheggi e le aree apposite predisposte per i cani.

La violazione delle norme di cui al presente articolo è punita con la sanzione prevista così

come da Regolamento di Polizia Municipale.

Art. 15 - Pulizia dei mercati

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita, nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo relativo ai rispettivi posteggi e ad esso circostante, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in modo differenziato. I rifiuti raccolti in sacchetti, idoneamente identificati, debbono essere lasciati ai margini del posteggio occupato.

Art. 16 - Attività commerciali e pubblici esercizi

1. I gestori di attività commerciali e/o di pubblici esercizi dovranno provvedere all'esposizione dei rifiuti in maniera differenziata, nelle giornate e negli orari individuati.

Art. 17 - Pulizia di aree non interessate dal servizio pubblico

1. Tutte le aree private non interessate dal servizio pubblico devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari.

2. Qualora i responsabili di cui sopra non provvedono e l'accumulo dei rifiuti diventa pregiudizievole per l'igiene pubblica o per l'ambiente, il Sindaco, sentito il servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Provinciale competente, emana ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il servizio pubblico esegua con urgenza e con recupero delle spese nei confronti dei responsabili stessi i lavori di pulizia e di riassetto necessari.

Art. 18 - Raccolta delle foglie

Al fine di evitare ogni pregiudizio per il decoro pubblico e di garantire l'incolumità pubblica e la sicurezza stradale, è fatto obbligo ai proprietari dei fondi confinanti con le aree pubbliche, di rimuovere dalle strade e dai marciapiedi le foglie ed i rami caduti dalle piante

dimoranti all'interno delle proprietà stesse.

Art. 19 - Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili devono provvedere alla raccolta dei rifiuti giacenti sull'area occupata indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio pubblico.
2. Analogi obblighi vale per i gestori di pubblici servizi, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce, scontrini, imballaggi, contenitori per bibite, residui alimentari), essendo l'esercente dell'attività ritenuto responsabile dei rifiuti prodotti dagli avventori.
3. La gestione di tali rifiuti è a carico degli esercizi stessi. I rifiuti raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.
4. All'orario di chiusura dell'esercizio, l'area in dotazione o comunque antistante, deve risultare perfettamente ripulita.
5. I titolari di esercizi pubblici di somministrazione sono obbligati a collocare fuori dall'esercizio un numero adeguato di posacenere e a controllarne l'utilizzo.

Art. 20 - Manifestazioni pubbliche

1. Gli Enti Pubblici o Religiosi, le Associazioni, i Circoli, i Partiti Politici o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse ecc. o manifestazioni di tipo culturale o sportivo ecc., anche senza finalità di lucro, su strade, piazze e aree pubbliche o di pubblico uso, sono tenuti a far pervenire al Comune, con preavviso minimo di giorni 10 (dieci), il programma delle iniziative indicando le aree che intendono effettivamente impegnare o utilizzare al fine di concordare con l'appaltatore le modalità di ritiro dei rifiuti prodotti e di consentire allo stesso di predisporre gli eventuali

necessari interventi di pulizia nell'ambito della propria organizzazione del lavoro.

2. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e Luna Park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.

Art. 21- Rifiuti cimiteriali

I rifiuti cimiteriali sono classificati come rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e definiti dall'articolo 2, comma 1, lettere e) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254.

L'organizzazione della struttura cimiteriale e lo svolgimento delle relative attività devono favorire in via prioritaria la prevenzione e la riduzione della produzione di rifiuti e garantire la separazione delle frazioni recuperabili, che devono essere conferite al servizio pubblico in modo differenziato.

I rifiuti cimiteriali propriamente detti quali: resti di qualsiasi genere proveniente da esumazioni o estumulazioni devono essere gestiti in maniera del tutto separata dalle altre tipologie di rifiuti secondo le apposite norme e procedure dettate al riguardo, favorendo comunque il recupero dei residui metallici.

I rifiuti costituiti da terre da scavo e simili, derivanti da altre attività cimiteriali, vanno in via prioritaria riutilizzati nell'ambito della stessa struttura cimiteriale, oppure avviati al recupero o allo smaltimento presso impianti autorizzati, secondo le disposizioni che regolano tale tipologia di materiali.

Eventuali prescrizioni integrative potranno essere adottate dall'Amministrazione Comunale su indicazione dell'Appaltatore del servizio, dei Settori Comunali competenti.

TITOLO IV

Norme relative alla raccolta differenziata dei rifiuti

Art. 21 - Finalità del servizio di raccolta differenziata

La gestione dei rifiuti, per come disciplinata dal presente Regolamento, si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

1. Il Comune promuove le forme organizzative e di gestione dei servizi secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza e tendenti a limitare la produzione e pericolosità dei rifiuti anche attraverso l'attuazione di raccolte differenziate finalizzate ai seguenti scopi:

- a) diminuire il flusso di rifiuti da smaltire tal quali;
- b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta di ogni frazioni di RU che, se raccolte in maniera tale da garantire un adeguato grado di purezza, consentono il recupero/riciclaggio di risorse;
- c) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche attraverso l'utilizzo di isole ecologiche;
- d) migliorare la raccolta dei rifiuti pericolosi urbani (batterie e pile, prodotti farmaceutici, prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F");
- e) ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
- f) promuovere forme educative e di informazione, accordi e/o protocolli specie con le grandi utenze non domestiche atte al contenimento della produzione e della pericolosità dei rifiuti ed alla loro valorizzazione come bene riciclabile

Art. 23 - Principi generali e norme per l'attuazione

1. Le attività di conferimento e di raccolta differenziata sono sottoposte all'osservanza dei seguenti principi generali:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei singoli;

- b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e devono essere evitati ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumore ed odori;
- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio.

2. L'organizzazione del servizio di raccolta differenziata deve essere realizzata tenendo conto:

- delle caratteristiche quali - quantitative dei rifiuti;
- delle variazioni delle caratteristiche dei rifiuti in relazione alle stagioni e al clima;
- del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
- dei sistemi di recupero;
- dei sistemi di smaltimento finale;
- della struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta;
- delle interazioni con le diverse attività produttive presenti nel bacino di raccolta;
- della evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
- dell'individuazione dei mercati delle frazioni da raccogliere.

3. Ai fini dello svolgimento del servizio di raccolta differenziata, il Comune, direttamente o tramite l'appaltatore, può stipulare apposite convenzioni con i consorzi nazionali obbligatori, vigenti ai sensi della normativa in materia, con il CONAI e con le associazioni di categoria specializzate.

Art. 24 - Localizzazione dei siti e dei contenitori

1. La localizzazione per l'alloggiamento dei contenitori destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti è disposta come definito all'interno dell'art.10.
2. Nel caso di bidoni di prossimità (condomini, esercizi commerciali, ecc.) in rispetto degli atti di affidamento del servizio sono definite le caratteristiche più idonee dei contenitori destinati al conferimento dei rifiuti, nonché la loro ubicazione che deve essere

preferibilmente all'interno delle proprietà private (nei locali rifiuti, oppure in altre aree adiacenti), ove gli spazi lo consentano previo assenso della proprietà.

Nelle aree interne agli edifici in cui è stato attivato il Servizio, che risultano difficilmente accessibili agli operatori (presenza di scale, locali angusti, etc.) e nei casi in cui è negato l'accesso agli stessi alla proprietà, gli utenti dovranno provvedere all'esposizione dei contenitori/buste dei rifiuti in forma differenziata su strada nei giorni di raccolta e negli orari immediatamente precedenti l'effettuazione del servizio, secondo quanto stabilito dall'Appaltatore. Tali contenitori, una volta svuotati, dovranno essere riportati all'interno delle proprietà nel più breve tempo possibile per come previsto dall'art.10.

Art. 25 - Tipologia dei contenitori

1. Nel rispetto degli atti di affidamento del servizio, l'appaltatore, propone il numero e la capacità volumetrica ed il tipo dei contenitori in base alla specifica frazione di rifiuto, ai quantitativi da raccogliere e alla densità abitativa della zona interessata.
2. I contenitori vengono contrassegnati da un colore distintivo per ogni frazione di rifiuto oggetto di raccolta differenziata. I colori possono variare in funzione del tipo di contenitori utilizzati.
3. I modelli attualmente più diffusi e gli orientamenti della Comitato Europeo di Normazione (CEN), CONAI incentiva i seguenti colori per ciascuna modalità di raccolta:
 - Raccolta indifferenziata: colore GRIGIO (RAL 7024 – PANTONE 432 C)
 - Raccolta differenziata carta e cartone: colore BLU (RAL 5017 – PANTONE 2945)
 - Raccolta differenziata vetro: colore VERDE (RAL 6001 – PANTONE 371 C)
 - Raccolta differenziata plastica: colore GIALLO (RAL 1018 – PANTONE 74504 C)
 - Raccolta differenziata imballaggi in metallo: TURCHESE (RAL 6034 – PANTONE 563 C)
 - Per le raccolte multimateriale prevale la logica del materiale prevalente in volume. Per quanto riguarda la raccolta multimateriale leggera, ad esempio, è suggerito il colore della raccolta della plastica GIALLO (RAL 1018 – PANTONE 74504 C)

4. I contenitori per la raccolta degli scarti vegetali e dell'umido, devono essere contrassegnati da colore MARRONE.
5. I contenitori per la raccolta delle pile e dei farmaci scaduti devono essere contrassegnati da colore ROSSO/GRIGIO.
6. I contenitori utilizzati per la raccolta degli oli e dei grassi vegetali ed animali, residui dalla cottura degli alimenti, devono essere dotati di chiusura ermetica, a tenuta stagna, e devono presentare caratteristiche strutturali tali da essere maneggiati agevolmente.

Art. 26 - Modalità di conferimento

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dal D.Lgs. n.152/06 e s.m.i, i cittadini sono tenuti ad attuare la differenziazione ed il conferimento separato delle frazioni recuperabili o da destinare a smaltimento controllato dei rifiuti, sia che si tratti di rifiuti urbani domestici o di rifiuti provenienti da attività commerciali e/o da servizi.

I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero in modo che lo smaltimento, costituisca la fase residuale della gestione dei rifiuti.

2. Il conferimento e la raccolta differenziati dei rifiuti vengono effettuati come segue:

- a) mediante raccolta a domicilio, secondo le modalità e tempi prefissati;
 - b) presso il centro di raccolta comunale, per la raccolta ed il primo trattamento dei materiali raccolti in forma differenziata durante le ore di apertura della stessa.
3. Il conferimento in casonetti o altri contenitori a svuotamento meccanizzato o manuale è regolato dalle seguenti norme:

- a) dopo l'uso, gli sportelli del contenitore devono essere lasciati chiusi;
- b) è vietato introdurre nei contenitori materiali o sostanze diverse da quelle indicate sul contenitore stesso;
- c) i materiali voluminosi e, comunque, qualsiasi imballo rigido, prima di essere depositati nel contenitore, devono essere rotti, piegati e pressati, in modo da ridurre al minimo il

volume e l'ingombro.

4. Il conferimento di RAEE (frigoriferi, lavatrici, cucine, elettrodomestici in genere) di provenienza domestica, viene di norma effettuato direttamente al centro di raccolta comunale; in caso di impossibilità potrà essere richiesto il servizio a domicilio presso l'ufficio preposto del Comune e secondo modalità che saranno stabilite con l'appaltatore dal contratto di servizio. I rifiuti elettrici ed elettronici professionali prodotti dalle utenze non domestiche non possono essere conferiti al servizio pubblico ma dovranno essere smaltiti secondo la normativa di settore.

5. Il conferimento di oli vegetali esausti, viene di norma effettuato direttamente al centro di raccolta o, se disponibili, presso gli appositi contenitori stradali la cui ubicazione verrà opportunamente pubblicizzata.

6. Il conferimento degli sfalci e delle potature deve essere effettuato direttamente al centro di raccolta o mediate cassone che può essere richiesto a domicilio presso l'ufficio preposto del Comune e comunque secondo quanto sarà previsto dal contratto di servizio vigente.

7. Il conferimento degli abiti deve essere effettuato direttamente presso il centro di raccolta comunale o, se disponibili, presso gli appositi contenitori ubicati all'interno delle attività commerciali che aderiscono all'iniziativa.

8. È vietato depositare i rifiuti di qualsiasi natura al di fuori degli appositi contenitori.

Art. 27 - Pulizia e svuotamento dei contenitori

1. La frequenza dello svuotamento dei contenitori viene determinata in funzione della specifica frazione di rifiuto, della quantità dello stesso, della densità abitativa della zona interessata.

Art. 28 - Modalità di conferimento e di raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi

1. I rifiuti urbani pericolosi devono, a cura del produttore, essere ammassati separatamente in condizioni tali da non causare situazioni di pericolo per la salute e/o per l'ambiente.

2. I seguenti rifiuti pericolosi devono essere conferiti, rispettivamente:

- Il conferimento di pile e batterie esauste deve essere effettuato direttamente al centro comunale di raccolta, o se disponibili, presso gli appositi contenitori ubicati all'interno delle attività commerciali che aderiranno all'iniziativa.
- Il conferimento di toner e cartucce dovrà essere effettuato direttamente presso il Centro di Raccolta Comunale e/o negli appositi contenitori ubicati all'interno delle attività commerciali che aderiranno all'iniziativa.
- I prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati, in appositi contenitori collocati presso le farmacie della città oppure presso la piattaforma di raccolta differenziata
- I prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F", i RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche o Elettroniche), devono obbligatoriamente essere conferiti a cura del produttore, presso il centro comunale di raccolta differenziata. Ci si potrà avvalere del servizio pubblico secondo le modalità individuate dall'Appaltatore.

TITOLO V

Norme relative ai rifiuti speciali

Art. 29 - Obblighi dei produttori

I produttori dei rifiuti speciali non assimilabili e dei rifiuti pericolosi e hanno l'obbligo di mantenere separati i relativi flussi da quelli urbani ed assimilati. L'obbligo è rivolto anche ad una adeguata gestione, in ottemperanza delle norme vigenti nazionali e regionali.

Art. 30 - Conferimento dei rifiuti pericolosi

È vietato il conferimento dei rifiuti pericolosi nei casonetti specifici per accogliere i rifiuti speciali assimilati agli urbani, ai sensi del presente Regolamento.

Art. 31 – Gestione rifiuti sanitari

Sono rifiuti speciali i rifiuti provenienti da ospedali, case di cura e riposo, laboratori di

analisi e simili, pericolosi e non pericolosi, a rischio infettivo o non infettivo e che richiedono particolari modalità di smaltimento. Tali rifiuti sono disciplinati secondo le norme e le prescrizioni definite con il Decreto Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della Legge 31 luglio 2002 n. 179).

Nel rispetto del limite quantitativo sopra delimitato sono definiti rifiuti sanitari assimilati e dunque rientranti nel presente regolamento i seguenti rifiuti non pericolosi provenienti da ospedali, case di cura e riposo, laboratori di analisi e simili:

- a) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
- b) i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
- c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata.

TITOLO VI

Disposizioni varie e regime sanzionatorio

Art. 32 - Principi generali e criteri di comportamento

1. L'intero ciclo della gestione dei rifiuti, nelle sue varie fasi, deve essere sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:

- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la sicurezza, l'incolumità e il benessere della collettività e del singolo;
- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico - sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado

dell'ambiente e del paesaggio;

- devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità, efficienza ed efficacia, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali.

2. Il Comune promuove forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione di rifiuti, nonché ad attuare raccolte differenziate intese al recupero di materiali ed energia. Ciò potrà anche avvenire con il coinvolgimento del cittadino – utente.

Art. 33 - Norme generali per gli utenti del servizio

1. Competono ai produttori di rifiuti urbani ed assimilati ed, altresì, di rifiuti urbani pericolosi le attività di conferimento nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento

2. È assolutamente vietato gettare, versare o depositare abusivamente sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati, coperti o scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semi-solido e liquido ed, in genere, materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.

3. Il medesimo divieto vige per i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, ecc..

4. In caso di inadempienza, il Sindaco, allorché sussistano motivi igienico-sanitari o ambientali, dispone con propria ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere diversamente da parte degli interessati, lo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati.

5. Ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti nei contenitori e presso la piattaforma è rigorosamente proibita.

6. L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo e, comunque, a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli operatori addetti allo scopo.

Art. 34 - Controlli

Fatte salve le competenze dei soggetti preposti per legge al controllo e al rispetto delle normative vigenti in materia, l'appaltatore del servizio può attivare, previo accordo con l'Amministrazione comunale, una propria attività di vigilanza e controllo per la verifica del rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.

La vigilanza sarà effettuata da personale del soggetto appaltatore debitamente istruito e selezionato, che allo scopo è incaricato di pubblico servizio. L'appaltatore del servizio fornirà al personale incaricato un apposito tesserino, che dovrà sempre essere visibile al pubblico, nonché ogni altro materiale necessario allo svolgimento dell'attività d'istituto.

Detto personale provvederà a redigere, su appositi moduli, una relazione di contestazione degli estremi dei fatti illeciti rilevati, da trasmettersi al competente Comando di Polizia Municipale per le verifiche ed i successivi accertamenti e per le contestazioni delle violazioni amministrative pecuniarie riscontrate.

Detto personale opererà in stretta collaborazione con la Polizia Municipale, che ne coordinerà gli interventi, richiedendone altresì l'intervento in caso di necessità. Questo personale sarà inoltre di ausilio all'utenza, in relazione alla gestione dei rifiuti ed al loro corretto conferimento differenziato, fornendo tutte le indicazioni e le informazioni necessarie riguardo le norme e le disposizioni organizzative in vigore nel Comune.

Art. 35 - Sistema sanzionatorio e di vigilanza

Le violazioni delle disposizioni previste dal presente regolamento, sono punite secondo le sanzioni di cui all'allegato A in relazione alle norme del titolo I sezione I e II della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art. 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, salvo che il fatto non sia già disciplinato da Legge dello Stato, normative speciali e non costituisca ipotesi di reato.

Gli importi delle sanzioni previste dal presente regolamento possono essere aggiornati con deliberazioni della Giunta comunale.

Le funzioni sanzionatorie per le violazioni previste dal presente Regolamento sono inoltre esercitate dal personale della Polizia Municipale del Comune di Chiaravalle Centrale.

Art. 36 - Norme transitorie e finali

Il presente Regolamento entrerà in vigore in base a quanto previsto dalle norme statutarie dell'Ente e si applicherà in via immediata compatibilmente al contratto in essere con l'appaltatore che attualmente si occupa della gestione dei rifiuti.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia che siano in contrasto con esso.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento deve farsi riferimento alle legislazione nazionale e regionale in materia.

Art. 37 - TABELLA IMPORTI SANZIONI

Art.9 - Espletamento del servizio

Comma 2	da € 50,00 a € 300,00
Comma 3	da € 50,00 a € 300,00
Comma 4	da € 25,00 a € 150,00
Comma 5	da € 75,00 a € 500,00
Comma 6	da € 25,00 a € 150,00
Comma 7	da € 25,00 a € 150,00
Comma 8	da € 50,00 a € 300,00
Comma 9	da € 75,00 a € 500,00
Comma 10	da € 25,00 a € 150,00
Comma 11	da € 50,00 a € 300,00
Comma 13	da € 25,00 a € 150,00
Comma 14	da € 25,00 a € 150,00
Comma 15.....	da € 25,00 a € 300,00
Comma 16	da € 50,00 a € 300,00

Comma 17 da € 50,00 a € 300,00

Art.9 - Espletamento del servizio

Comma 1 da € 50,00 a € 300,00

Comma 2 da € 50,00 a € 300,00

Comma 3 da € 50,00 a € 300,00

Art. 12 - Divieti ed obblighi degli utenti di spazi pubblici

Comma 1 da € 25,00 a € 150,00

Comma 2 da € 25,00 a € 150,00

Comma 3 da € 25,00 a € 150,00

Art. 13 - Pulizia delle aree pubbliche occupate da cantieri

Comma 1 da € 50,00 a € 300,00

Art. 14 - Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche

Comma 1 da € 25,00 a € 150,00

Comma 2 da € 25,00 a € 150,00

Art. 15 - Pulizia dei mercati

Comma 1 da € 50,00 a € 300,00

Art. 16 - Attività commerciali e pubblici esercizi

Comma 1 da € 50,00 a € 300,00

Art. 17 - Pulizia di aree non interessate dal servizio pubblico

Comma 1 da € 50,00 a € 300,00

Art. 18 - Raccolta delle foglie

Comma 1 da € 25,00 a € 150,00

Art. 19 - Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi

Comma 1 da € 50,00 a € 300,00

Comma 2 da € 50,00 a € 300,00

Comma 3 da € 50,00 a € 300,00

Comma 4 da € 25,00 a € 150,00

Art. 20 - Manifestazioni pubbliche

Comma 1 da € 50,00 a € 300,00

Comma 2 da € 75,00 a € 500,00

Art. 25 - Tipologia dei contenitori

Da Comma 3 a Comma 8 Per l'immissione di rifiuti diversi
da quelli previsti dalle diverse tipologie dei contenitori – da € 25,00 a € 150,00.

Per la collocazione di rifiuti e materiali all'esterno
dei contenitori e/o dai punti di raccolta – da € 50,00 a € 300,00

Art. 26 - Modalità di conferimento

Comma 1 da € 25,00 a € 150,00

Comma 2 da € 25,00 a € 150,00

Comma 3 da € 25,00 a € 150,00

Art. 28 - Modalità di conferimento e di raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi

Comma 1 da € 75,00 a € 500,00

Art. 29 - Obblighi dei produttori

Comma 1 da € 50,00 a € 300,00

Art. 30 - Conferimento dei rifiuti pericolosi

Comma 1 da € 75,00 a € 500,00

Art. 33 - Norme generali per gli utenti del servizio

Comma 2 da € 25,00 a € 150,00

Comma 5 da € 25,00 a € 150,00